Pubblicato il 15/07/2021

N. 00383/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2021, proposto da

Paolo La Gatta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giangiacomo Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sulmona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Leonardo Mercurio, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Di Bartolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del Decreto N. 5 del 17/04/2021 emesso dal Sindaco del Comune di Sulmona avente ad oggetto "*PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIPENDENTE MERCURIO LEONARDO*" e di qualunque altro atto precedente, prodromico ovvero consequenziale e, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sulmona e di Leonardo Mercurio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Il ricorrente LA GATTA Paolo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sulmona ed addetto alla Polizia Locale categoria C con profilo di "istruttore di vigilanza" del vigente C.C.N.L. - comparto Funzioni Locali, insorge avverso il Decreto n. 5 del 17/04/2021 emesso dal Sindaco del Comune di Sulmona avente ad oggetto "*Proroga posizione organizzativa dipendente Mercurio Leonardo*" denunciando, con un'unica articolata doglianza, vizi di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Si sono costituiti in resistenza al ricorso il controinteressato MERCURIO Leonardo ed il Comune di Sulmona instando per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, in sede di decisione della domanda cautelare il Collegio, previa delibazione dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai

sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a., stante la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, anche alla luce dei precedenti del Tribunale in materia.

2.§- Il gravame è, infatti, inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul generale criterio del *petitum* sostanziale, che deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati.

In applicazione del predetto criterio, in materia di pubblico impiego privatizzato spettano al giudice amministrativo le controversie inerenti alla legittimità degli atti di macro-organizzazione correlati all'esercizio di poteri autoritativi in quanto gli stessi sottendono una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, mentre sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative agli atti di gestione del rapporto di lavoro ai quali si correlano posizioni giuridiche di diritto soggettivo perfetto.

Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, rileva il Collegio che la controversia ha per oggetto la legittimità del decreto sindacale di "*proroga*" per la durata di dodici mesi e fatte salve le eventuali revisioni dell'articolazione organizzativa del corpo di Polizia Locale, della posizione organizzativa di Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Sulmona, già attribuita in favore del controinteressato MERCURIO Leonardo, dipendente di categoria D – CCNL Comparto Funzioni Locali, giusta decreto sindacale n. 46 del 17.10.2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000.

Va precisato al riguardo che la procedura per l'attribuzione delle c.d. "posizioni organizzative" non dà luogo ad un **concorso** interno o a una

progressione verticale ma attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro "privatizzato" già instaurato ed in corso e rientra, pertanto, nell'ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro aventi natura privatistica, anche se adottate in esito a procedure di tipo comparativo (cfr. T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 27/03/2006, n. 1058; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 15/11/2002, n. 7169).

Ebbene, reputa il Collegio che, al pari degli atti di attribuzione delle "posizioni organizzative", anche gli atti con cui si dispone la proroga di "posizioni organizzative" già in precedenza conferite siano riconducibili nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, a fronte dei quali sono indubbiamente ravvisabili situazioni giuridiche di diritto soggettivo.

In relazione a quanto sopra, come già statuito da questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila Sentenza 12 febbraio 2021 n. 64) esula pertanto dal perimetro di cognizione del giudice amministrativo l'esame delle questioni inerenti alla legittimità dei decreti sindacali di conferimento o, come nel caso di specie, di "*proroga*" degli incarichi per le posizioni organizzative, in quanto le stesse implicano la deduzione di una posizione di diritto soggettivo la cui cognizione appartiene al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

3.§- Sulla base di tutte le considerazioni testé svolte, atteso che la pretesa vantata da parte ricorrente è qualificabile come diritto soggettivo, il gravame in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della *translatio iudicii* ai sensi dell'art. 11 c.p.a..

L'esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giovanni Giardino	**Umberto Realfonzo**

IL SEGRETARIO